

REGOLAMENTO (CEE) N. 568/85 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1985

recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 2730/79, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il relativo importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che stabiliscono regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli,

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 519/83⁽⁵⁾, determinate informazioni devono essere iscritte nel registro di controllo previsto nell'ambito della procedura semplificata instaurata dallo stesso articolo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'imbarco delle consegne per l'approvvigionamento di bordo; che tale condizione non può essere sempre rispettata quando l'imbarco avviene in uno Stato membro diverso dallo Stato membro esportatore; che è quindi necessario disporre che dette indicazioni devono essere iscritte nel registro al più tardi il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'esportatore deve essere informato dell'avvenuto imbarco dei prodotti;

considerando che, all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2730/79, è opportuno precisare che la prova dell'avvenuta importazione in un paese terzo può essere chiesta al momento del pagamento della restituzione, sia essa differenziata o meno;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che è opportuno istituire una procedura che consenta di

assoggettare prodotti al regime di cui al titolo IV, sezione I, del regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1499/82⁽⁷⁾, in un ufficio doganale diverso da quello in cui sono state espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che, in taluni casi e a determinate condizioni, per un'operazione di approvvigionamento di piattaforme di trivellazione o di estrazione gli esportatori possono essere dispensati dalla presentazione dell'attestato di consegna a bordo; che il criterio da prendere in considerazione ai fini della determinazione di tali casi è la dichiarazione di esportazione; che tuttavia, date le caratteristiche di queste particolari operazioni, ai fini della determinazione dei casi in questione deve essere presa in considerazione la consegna quale criterio;

considerando che occorre precisare che, per la concessione di una restituzione differenziata, l'importazione nel paese terzo deve aver luogo entro il termine prescritto per la presentazione delle prove dell'avvenuta importazione; che è opportuno che le esportazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento beneficino della possibilità di prolungamento del termine, allorché l'esportatore interessato dà prova di diligenza;

considerando che, date le finalità economiche delle restituzioni all'esportazione e la possibilità di fornire determinate prove dell'avvenuta importazione nel paese terzo di destinazione, è necessario disporre esplicitamente che i prodotti da importare nel paese terzo in causa devono essere quelli che sono stati esportati dalla Comunità; che, conseguentemente, è necessario disporre che le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che vengano fornite prove atte a dimostrare che i prodotti sono stati effettivamente importati come tali e come tali immessi sul mercato del paese terzo importatore; che tuttavia, se un prodotto viene trasformato nel paese terzo importatore prima di essere immesso in consumo, esso si considera importato come tale allorché viene fornita la prova che la trasformazione ha avuto luogo nel paese terzo in cui tutti i prodotti risultanti dalla trasformazione stessa sono stati immessi in consumo;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1983, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU n. L 161 del 12. 6. 1982, pag. 11.

considerando che altri documenti, oltre a quelli elencati all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79, possono fornire la prova che i prodotti sono stati immessi in consumo in un paese terzo; che alcuni fra i documenti già elencati nello stesso articolo dovrebbero attestare più che il semplice scarico dei prodotti nel paese terzo; che occorre quindi modificare in tal senso la disposizione in causa;

considerando che è opportuno chiarire le conseguenze di una destinazione obbligatoria allorché un solo tasso di restituzione è applicabile a tutte le destinazioni il giorno della fissazione anticipata della restituzione;

considerando che è opportuno disporre, per quanto riguarda la liquidazione di un pagamento anticipato, che un'esportazione può essere sostituita da un'esportazione equivalente, a determinate condizioni, come già avviene in materia di titoli di esportazione o di fissazione anticipata della restituzione;

considerando che prove equivalenti all'esemplare di controllo possono essere fornite allorché tale esemplare è destinato ad attestare che i prodotti hanno lasciato il territorio geografico della Comunità; che è opportuno prevedere prove equivalenti anche negli altri casi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2730/79 è modificato come segue:

1. All'articolo 6:

— il testo del paragrafo 4, secondo comma, è sostituito dal seguente:

« Le indicazioni di cui al comma precedente devono essere iscritte nel registro al più tardi il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'imbarco. Tuttavia, quando l'imbarco si effettua in un altro Stato membro, le summenzionate indicazioni devono essere iscritte nel registro al più tardi il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'esportatore deve essere stato informato dell'avvenuto imbarco dei prodotti »;

— è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

« 5. Gli Stati membri possono decidere che il registro può essere sostituito dai documenti utilizzati per ciascuna consegna sui quali le

autorità doganali hanno certificato la data d'imbarco ».

2. All'articolo 10, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il versamento della restituzione, sia essa differenziata o meno, è subordinato, oltre che alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio geografico della Comunità, alla condizione che — salvo perdita durante il trasporto per un caso di forza maggiore — sia stato importato in un paese terzo ed eventualmente in un paese terzo determinato, entro i termini di cui all'articolo 31:

- a) qualora sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto, o
- b) qualora il prodotto possa essere reintrodotta nella Comunità per effetto della differenza tra la restituzione applicabile al prodotto esportato e l'importo dei dazi all'importazione applicabili a un prodotto identico il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione.

Nei casi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 20, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6.

Inoltre, i servizi competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare, a giudizio delle autorità competenti, che il prodotto è stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo importatore ».

3. Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Articolo 12

1. Se, nello Stato membro nel quale sono state espletate le formalità doganali di esportazione, il prodotto è sottoposto al regime di cui al titolo IV, sezione I, del regolamento (CEE) n. 223/77 per essere avviato ad una stazione di destinazione o per essere consegnato ad un destinatario fuori del territorio geografico della Comunità, il pagamento della restituzione non è subordinato alla presentazione della prova di cui all'articolo 11.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, l'ufficio doganale competente provvede a che sul documento rilasciato ai fini del pagamento della restituzione sia apposta la dicitura seguente: "Uscita dal territorio geografico della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori".

3. L'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalità doganali prescritte per sottoporre i prodotti al regime di cui al paragrafo 1 può autorizzare una modifica del contratto di trasporto avente per effetto di far terminare il trasporto all'interno della Comunità soltanto se è accertato:

- che la restituzione già pagata è stata rimborsata,
oppure
- che i servizi interessati hanno preso tutte le disposizioni necessarie perché essa non sia pagata.

Tuttavia, se la restituzione è stata pagata in applicazione del paragrafo 1 e se il prodotto non ha lasciato il territorio geografico della Comunità nei termini prescritti, l'ufficio doganale competente ne informa l'organismo incaricato del pagamento della restituzione e gli comunica al più presto tutti gli elementi necessari. In tal caso la restituzione è considerata pagata indebitamente.

4. Qualora un prodotto che sia stato oggetto di formalità doganali di esportazione in uno Stato membro e circoli in regime di transito comunitario esterno venga assoggettato in un altro Stato membro al regime di cui al titolo IV, sezione I, del regolamento (CEE) n. 223/77, per essere avviato ad una stazione di destinazione o essere consegnato ad un destinatario fuori del territorio geografico della Comunità, l'ufficio in cui vengono espletate le formalità doganali richieste per l'assoggettamento dei prodotti al suddetto regime cancella le prime quattro righe della rubrica "controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione" dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 11 ed appone nella rubrica "osservazioni" una delle seguenti diciture :

„Udført fra Fællesskabets geografiske område i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane/store containere.

— Transportdokument : type :
nummer :

— Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det pågældende transportfirma :

„Verlassen des geographischen Gebietes der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern.

— Beförderungspapier : Art :
Nummer :

— Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende Beförderungsunternehmen :
.....

„Έξοδος από το γεωγραφικό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια.

— Έγγραφο μεταφοράς: τύπος:
αριθ.:

— Ημερομηνία αποδοχής για μεταφορά από τη σιδηροδρομική αρχή ή την ενδιαφερόμενη εταιρεία μεταφοράς:

„Departure from the geographical territory of the Community under the simplified Community

transit procedure for carriage by rail or large containers.

— Transport document : type :
number :

— Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking concerned :

„Sortie du territoire géographique de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs.

— Document de transport : espèce :
numéro :

— Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise de transports concernée :
.....

„Uscita dal territorio geografico della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori.

— Documento di trasporto : tipo :
numero :

— Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell'impresa di trasporto interessata :

„Heeft het geografisch grondgebied van de Gemeenschap verlaten onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers.

— Vervoerdokument : type :
nummer :

— Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de betrokken vervoeronderneming :

In caso di modifica del contratto di trasporto, che abbia per effetto di far terminare il trasporto all'interno della Comunità, le disposizioni del paragrafo 3 si applicano per quanto di ragione ».

4. All'articolo 19 ter, paragrafo 3, terzo comma, il testo della prima frase è sostituito dal seguente :

« In deroga al paragrafo 2, nel caso di un'operazione di approvvigionamento di piattaforme, gli Stati membri possono esonerare gli esportatori dalla presentazione dell'attestato di consegna a bordo, qualora si tratti di una consegna :

— che dia diritto a una restituzione di importo inferiore o uguale a 2 500 ECU per esportatore,

— che presenti per lo Stato membro sufficienti garanzie circa l'arrivo a destinazione dei prodotti,

— per la quale sia presentato il documento di trasporto e comprovato il pagamento ».

5. All'articolo 20, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« 1. In caso di differenziazione del tasso della restituzione secondo la destinazione, il versamento della restituzione per le esportazioni verso i paesi terzi è subordinato, fatto salvo il disposto dell'articolo 21, alla condizione che il prodotto sia stato importato come tale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione entro i termini di cui all'articolo 31. Sono considerati importati come tali i prodotti per i quali nessun documento attesta l'avvenuta trasformazione.

Tuttavia :

— le manipolazioni destinate a garantire la conservazione dei prodotti come tali, di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 798/80, possono essere effettuate entro il termine di cui al primo comma ; la manipolazione di cui al punto 4 del paragrafo citato può essere effettuata soltanto se il prodotto importato nei paesi terzi non rientra in un'altra sottovoce della tariffa doganale comune nell'elenco delle restituzioni, per la quale è stato fissato un tasso di restituzione diverso da quello del prodotto esportato ;

— un prodotto è considerato importato come tale allorché è stato trasformato prima dell'importazione, a condizione che la trasformazione abbia avuto luogo nel paese terzo in cui tutti i prodotti risultanti dalla trasformazione stessa sono stati importati ».

6. All'articolo 20, paragrafo 2 e allegato II, nello spazio riservato al visto della dogana del paese terzo nel quale ha luogo l'immissione in consumo, nella versione danese, la dicitura « fri omsætning » è sostituita da « frit forbrug ».

7. Il testo dell'articolo 20, paragrafo 3, è sostituito dal seguente :

« 3. La prova dell'espletamento delle formalità doganali è costituita :

a) dalla presentazione del documento doganale o di una copia o fotocopia certificata conforme dell'organismo che ha vistato il documento originale da parte dei servizi ufficiali del paese terzo interessato o di uno degli Stati membri, o

b) dalla presentazione del « certificato di sdoganamento » compilato su un modulo conforme al modello riprodotto nell'allegato II, in una o più delle lingue ufficiali della Comunità e in una lingua del paese terzo interessato, o

c) dalla presentazione di qualsiasi altro documento vistato dalla dogana del paese terzo interessato, che identifichi i prodotti ed attesti che essi sono stati immessi in consumo in tale paese terzo ».

8. All'articolo 20, paragrafo 4, nella versione olandese il testo della lettera a) è sostituito dal seguente :

« a) een kopie van het lossingsdocument afgegeven of geïssueerd in het derde land of in één van de derde landen waarvoor de restitutie is vastgesteld ; ».

9. All'articolo 20, paragrafo 4, il testo delle lettere b), c) e d) è sostituito dal seguente :

« b) attestato di scarico rilasciato dai servizi ufficiali di uno Stato membro stabiliti nel paese di destinazione o competenti per tale paese, che certifichi anche che il prodotto ha lasciato la zona portuale o almeno che, stando alle informazioni disponibili, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione ;

c) attestato di scarico compilato da società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, riconosciute dallo Stato membro in cui sono state espletate le formalità doganali di esportazione, che certifichi anche che il prodotto ha lasciato la zona portuale o almeno che, stando alle informazioni disponibili, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione ;

d) documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante, ove si tratti di paesi terzi elencati nell'allegato III, che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportazione, aperto presso di essi ; ».

10. All'articolo 20, paragrafo 4, è aggiunta la seguente lettera g) :

« g) attestato di presa in consegna rilasciato da un organismo di un paese terzo le cui gare possono essere accettate per l'applicazione dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80 in caso di acquisto da parte di tale organismo ».

11. Il testo dell'articolo 24 è sostituito dal seguente :

« Articolo 24

1. Qualora, il giorno della fissazione anticipata della restituzione, un unico tasso di restituzione sia applicabile per tutte le destinazioni ed esista una clausola di destinazione obbligatoria, tale situazione è considerata come una differenziazione del tasso secondo la destinazione, se il tasso della restituzione applicabile il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione è inferiore al tasso fissato in anticipo, eventualmente adeguato alla data di espletamento delle formalità doganali di esportazione.

2. Le restituzioni determinate nel quadro di una gara sono considerate restituzioni fissate in anticipo ».

3. Qualora un prodotto sia esportato in base a un titolo rilasciato in virtù dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80 e la restituzione sia differenziata secondo la destinazione, per beneficiare della restituzione fissata in anticipo l'esportatore deve fornire, oltre alle prove di cui all'articolo 20, la prova che il prodotto è stato consegnato nel paese terzo importatore all'organismo indicato nel bando di gara, nel quadro della gara menzionata nel titolo ».

12. Il testo dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, è sostituito dal seguente :

« 2. Se la somma anticipata supera l'importo effettivamente dovuto per l'esportazione in causa o per un'esportazione equivalente, quale definita al paragrafo 4, l'esportatore paga la differenza fra questi due importi, maggiorata del 15 %.

Tuttavia, se per un caso di forza maggiore :

— le prove prescritte dal presente regolamento per beneficiare della restituzione non possono essere fornite, o

— il prodotto raggiunge una destinazione diversa da quella per la quale è stato calcolato l'anticipo,

la maggiorazione del 15 % non viene recuperata.

La cauzione è svincolata proporzionalmente all'importo della restituzione per il quale sono fornite le prove previste dal presente regolamento per beneficiare della restituzione.

3. Se l'importo dovuto dall'esportatore non è pagato, benché ne sia stata fatta richiesta, la cauzione costituita viene incamerata limitatamente a detto importo.

4. Si considera esportazione equivalente l'esportazione successiva a una reimportazione, nel quadro del cosiddetto regime dei « ritorni », di prodotti equivalenti della stessa sottovoce della tariffa doganale comune, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 3183/80.

La presente disposizione si applica soltanto se nello Stato membro in cui sono state espletate le formalità doganali della prima esportazione è stato utilizzato il regime detto dei ritorni ».

13. All'articolo 30, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente :

« I documenti giustificativi che devono corredare la domanda di equivalenza comprendono :

— se un esemplare di controllo è stato rilasciato per comprovare che i prodotti hanno lasciato il territorio geografico della Comunità : oltre al documento di trasporto, un documento dal quale risulti che il prodotto è stato presentato a un ufficio doganale di un paese terzo ovvero uno o più dei documenti di cui all'articolo 20, paragrafi 3, 4 e 6 ;

ovvero,

— in caso di applicazione dell'articolo 5, dell'articolo 19 ter o dell'articolo 26 : una dichiarazione dell'ufficio doganale competente per il controllo della destinazione, nella quale si confermi che sono state rispettate le condizioni affinché detto ufficio apponga il proprio visto sull'esemplare di controllo.

I termini supplementari di cui all'articolo 31, paragrafo 2, si applicano per la presentazione della prova equivalente ».

14. All'articolo 31, paragrafo 2, i termini « paragrafi 3, 4 e 6 » sono sostituiti dai termini « paragrafi 3-6 ».

15. L'allegato III è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle operazioni per le quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione e alle operazioni d'imbarco a decorrere dal 1° aprile 1985.

A richiesta degli interessati, le disposizioni dell'articolo 1, punti 5 e 14, si applicano ai casi in cui la pratica non è terminata.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

*ALLEGATO**« ALLEGATO III*

Elenco dei paesi terzi che subordinano il trasferimento finanziario all'importazione del prodotto, di cui all'articolo 20, paragrafo 4, lettera d)

Algeria	Lesotho
Burundi	Malawi
Cile	Malta
Guatemala	Saint Lucia
Guinea equatoriale	Senegal
Islanda	Tanzania
Kenya	Ungheria »
